

Rubrica

Funeral home: Istituto presente

di Sereno Scolaro

Introduzione

Da alcuni anni, nel settore delle attività funebri si parla di introdurre in Italia l'istituto della *funeral home*, che in alcune leggi regionali sono state denominate anche come "sale del commiato" ⁽¹⁾ o "strutture per il commiato" ⁽²⁾ (e non mancano proposte che non senza argomentazioni vorrebbero distinguere tra "case funerarie" e "sale del commiato").

Apparentemente "casa funeraria" sembra essere la traduzione più letterale dall'inglese *funeral home*, ma, secondo queste proposte, essa dovrebbe svolgere uno spettro di servizi differenziato rispetto alle sale del commiato, queste ultime destinate al solo accoglimento dei feretri, in altre parole a quello che, nel linguaggio comune, rientra nell'ambito della c.d. "camera ardente", mentre le prima dovrebbero essere finalizzate anche a funzioni tipicamente sanitarie, come il completamento del periodo di osservazione e, se del caso, a trattamenti sul corpo del defunto.

Il grande interesse per queste strutture è, comprensibilmente, collegabile al fatto che sono strutture che da un lato rispondono ad elementi di scadente (per essere molto positivi) qualità dei servizi funebri, specie delle strutture sanitarie e, dall'altro lato, alla caratteristica di forte rotazione nel loro utilizzo, esaurendosi le loro funzionalità nell'ambito dei tempi dell'onoranza funebre, rotazione che suggerisce spazi di remuneratività, anche se si tratterebbe pur sempre di valutare i tempi di rientro negli investimenti e per la creazione dell'utile d'impresa.

La diversità di terminologie impiegate, ma anche la eterogeneità delle fonti, specie in contesti regionali, lascia indurre a pensare che si sia in presenza di un'innovazione, di un istituto (qualcuno lo potrebbe chiamare: "servizio" e non senza argomenti) nuovo o a più alto valore aggiunto, un servizio di maggiore qualità per il soggetto che lo ponga a disposizione delle famiglie dei dolenti, anche come, giustamente può sostenersi, elemento di una maggiore "qualità", appunto, di un soggetto rispetto ad altri.

La funeral home è innovativa?

Superando la questione dei termini con cui sono variamente definite queste strutture nei diversi ambiti regionali o con cui possono essere definite in prospettiva, si nota la tendenza a definire la *funeral home* ⁽³⁾ come la struttura in cui si possono svolgere determinate funzioni attinenti alla fase (temporale) dell'attività funebre, che possono andare dalla prestazione delle onoranze a feretro chiuso o anche collocarsi in fasi antecedenti come il completamento del periodo di osservazione, la vestizione, l'incassamento, la chiusura del feretro, magari considerando anche trattamenti sul corpo del defunto ⁽⁴⁾, tipicamente oggi trattamenti di tanatocosmesi ⁽⁵⁾, non senza dimenticare, fin quando ne sussistano norme che li pre-

⁽³⁾ Utilizzando il termine anglosassone, anche se non sarebbe necessario, ma solo in quanto consente di evitare le differenze, spesso nominalistiche, ma anche di servizi prestati che siano ipotizzandi.

⁽⁴⁾ Anche in questo caso, si fa ricorso a questa formulazione per evitare le distinzioni, presenti in alcune regioni, tra la definizione di "salma" e di "cadavere", non dimenticando come questa distinzione definitiva possa anche non essere omogenea (considerando che non mancano ipotesi in cui tale distinzione è ricusata). Si potrebbe rammentare, più per curiosità storica che altro, come il Regolamento speciale di polizia mortuaria di cui al R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 usasse sempre e comunque la parola "salma", divenuta "cadavere" nel successivo, non di molto, Regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 25 luglio 1892, n. 448, mentre nel successore (R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880) l'uso di questi termini fosse divenuto promiscuo e, sostanzialmente, sinonimia.

⁽⁵⁾ In alcuni testi normativi (con ciò comprendendo sia le leggi che i regolamenti) regionali si parla anche di tanatoprassi, in quanto prevista nello schema di testo per la revisione dell'attualmente vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel testo che poteva divenire norma nel 2001, ma senza altre specificazioni, se non con rinvii, del tutto generici, a norme di altro livello, non emanate. Se per tanatoprassi si intendono trattamenti temporaneamente (ed è tutto da provare se e quanto questa temporaneità possa essere effettivamente assicurata, almeno sulla base delle esperienze di Paesi in cui è attualmente praticata) conservativi, si potrebbe ricordare come l'art. 41 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, prevedesse, appunto, anche trattamenti di conservazione temporanea del cadavere. Va segnalato come in Francia, dove la tanatoprassi è praticata, da personale specificatamente abilitato (a seguito di corsi di formazione teorico-pratici, con forte componente di quest'ultima, con esami finali decisamente selettivi) da autorità statali, essa non sia mai, almeno formalmente, definita con questo termine, ma piuttosto come cure, trattamenti di conservazione.

⁽¹⁾ Art. 4, comma 7 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif.; Art. 3, comma 3 L. R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3 (il quale ne richiede l'accreditamento nelle medesime forme delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, di fatto assimilandole a queste).

⁽²⁾ Art. 14 L.R. (Emilia-Romagna) 29 luglio, n. 2004, n. 19.

vedano, i trattamenti conservativi di cui all'art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽⁶⁾.

Al di là della qualità attesa e fatte salve le onoranze a feretro chiuso, detto anche allestimento della camera ardente, attività che può svolgersi nelle più diverse strutture ed ambienti (si pensi al caso delle persone illustri per le quali spesso tali speciali onoranze possono essere attribuite in locali anche istituzionali o le prassi, variamente diffuse e praticate, in cui queste si svolgono nei luoghi di culto ⁽⁷⁾), come nel Sud (ma non solo), dove è largamente presente la consuetudine di portare il defunto, e prima del periodo di osservazione, nei luoghi di culto, spesso nelle sacrestie, proprio per completarvi il periodo di osservazione ⁽⁸⁾, i servizi che si individuano come propri della *funeral homes*, non costituiscano minimamente una novità nel panorama normativo italiano, anzi si potrebbe pervenire alla conclusione per la quale l'istituto sia presente quanto definito, anche per i soggetti e gli ambiti.

Un, breve, *excursus* storico

L'art. 64 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 20 marzo 1865 sulla Sanità pubblica." presentava il termine di "case mortuarie", mentre il Regolamento speciale di polizia mortuaria (artt. 13 e ss.) di cui al R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 considerava i depositi di osservazione, siti *in luogo appartato e rispondente alle esigenze igieniche e umanitarie* ⁽⁹⁾, aventi la funzione di *ricevervi la salme di persone: a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericolo il mantenimento per il periodo di tempo necessario; b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico dove non possano essere lasciate; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento*, tra l'altro, prevedendo che questi non potessero essere utilizzati per le salme di persone morte per alcune malattie infettive, per le quali la funzione di osservazione si doveva svolgere nella camera mortuaria del cimitero, cioè separatamente.

Regolazione molto simile ⁽¹⁰⁾, si riveniva nel Regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 25 luglio 1892, n. 448 (artt. 13 e ss.), rimasto in vigore fino al 30 giugno

⁽⁶⁾ Trattamenti che, senza entrare nel merito della loro efficacia, sono oggi prescritti in termini igienico-sanitari e che, in quanto tali, non possono che essere effettuati se non da personale esercente una professione sanitaria, regolata dalla L. 26 febbraio 1999, n. 42.

⁽⁷⁾ Non dovendosi sottovalutare che se si introduce la distinzione, prevedendo differenti tipologie di *funeral home*, regolando separatamente queste ultime, si potrebbe pervenire al risultato, forse non voluto, per cui non sarebbero ulteriormente possibili gli allestimenti delle camere ardenti nei luoghi di culto, salvo che questi non presentino i requisiti e le autorizzazioni per queste specifiche funzioni.

⁽⁸⁾ E, in tali realtà, costituisce elemento di "sofferenza" rispetto alle pratiche della tradizione l'attesa delle 15 ore come termine iniziale per l'accertamento della morte, fermo restando la tradizione di provvedere alla chiusura del feretro in un momento strettamente antecedente alla sepoltura, a prescindere dall'osservanza delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁹⁾ Si evidenzia questo carattere.

⁽¹⁰⁾ Fatta salva la distinzione terminologia sulle salme, divenute cadaveri cui è già stato fatto cenno in nota precedente.

1943, essendo il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 entrato in vigore il 1° luglio 1943. Questo ultimo, riprendeva l'istituto al § 3 (artt. 11 e ss.) e, successivamente si aveva il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (con il suo titolo III, artt. 12 e ss.), fino ad arrivare all'attuale D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (con il capo III, artt. 12 e ss.).

In altre parole, le strutture deputate in via generale al completamento del periodo di osservazione e, quando necessario, alla prestazione di determinati servizi e trattamenti precedenti alla chiusura del feretro, altro non sono se non proprio i depositi di osservazione (le "case mortuarie" del 1865), essendo la loro funzione distinta dagli obitori.

E queste strutture, impianti sono – espressamente – previsti (art. 14) nell'ambito del cimitero, seppure potendo i comuni istituirli presso ospedali od altri istituti sanitari, oppure, anche, presso particolari, specializzati, edifici rispondenti alla funzione.

Il richiamo a queste normative, sia nel loro testo attualmente vigente, sia nei loro precedenti "storici" (o, meglio, nelle norme loro antecedenti) prova, non solo come l'istituto non sia particolarmente innovativo, ma porta anche a constatare come siano chiaramente individuati i soggetti tenutivi, la loro allocazione e, soprattutto, la loro funzione.

Si tratta di strutture comunali, al cui impianto ed esercizio sono tenuti i comuni e il cui insediamento debba essere, principalmente (pur nel rispetto delle realtà locali) nell'ambito del cimitero.

Si trascurano, qui intenzionalmente, i servizi mortuari delle strutture ospedaliere, sanitarie, socio-assistenziali, ecc. ⁽¹¹⁾ in quanto requisiti strutturali necessari per il loro funzionamento o per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, se non altro per il fatto che tali servizi mortuari sono di norma destinati ai deceduti nelle singole strutture così individuati, che, oltretutto, hanno gli obblighi, oltre che della loro disponibilità, del loro funzionamento, comprese tutte le prestazioni antecedenti all'inizio del trasporto del feretro al di fuori della struttura medesima.

Valutazioni di ordine generale

A tale conclusione potrebbe obiettarsi che i depositi di osservazione non siano *funeral homes* (e non consideriamo che queste obiezioni si basino unicamente sulle definizioni, che costituirebbe un'offesa per l'intelligenza delle persone che ricorressero a questa, debole, argomentazione), ma strutture preposte all'esercizio di funzioni "pubbliche", mentre le *funeral homes* avrebbero altre funzioni.

Tale argomentazione è argomentazione debole, in quanto, laddove si qualificano come funzioni "pubbliche" il completamento del periodo di osservazione e le prestazioni antecedenti e susseguenti ad esso fino ad, avvenuta, chiusura del feretro, alla *funeral home* non sovrapponibile con questi servizi (depositi di osservazione) non rimarrebbe che l'allestimento della camera ardente, cioè la

⁽¹¹⁾ Case di cura, casi di riposo, R.S.A. e quanto altro.

prestazione delle onoranze a feretro chiuso. Se, al contrario, si vuole, come alcune delle disposizioni legislative regionali intervenute e citate, che queste strutture, comunque siano denominate, svolgano anche le funzioni nella fase (temporale) di attività funebre antecedente alla chiusura del feretro, si dovrebbe parlare non tanto di funzioni “pubbliche” quanto di funzioni “igienico-sanitarie” esercitabili – anche – da soggetti diversi da quelli che ne abbiano l’obbligo, cosa che solleva la questione di dover valutare se siano funzioni, o attività, rientranti nell’ambito delle professioni sanitarie e/o delle strutture sanitarie (o ad esse equiparate od equiparabili) oppure se, per vari ordini di considerazioni, possano essere assicurate da soggetti non esercenti professioni sanitarie. Se sia ammesso un minimo di malizia, potrebbe anche pensarsi che la soglia distintiva possa essere altra, quella per cui i servizi e prestazioni che determinino costi siano da attribuire ai soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche, mentre i servizi e prestazioni che presentino una remuneratività siano da attribuire, magari riservandoli a questi, ad altri soggetti e, nella specie, a soggetti imprenditoriali. Anche questa formulazione, presenta in sé forti elementi di debolezza argomentativi, se non altro per il fatto che le pubbliche amministrazioni non sono precluse dall’esercitare esse stesse attività economiche⁽¹²⁾. Non si ritiene che questa possa essere un’impostazione sostenibile, ancora una volta per non offendere l’intelligenza di chi, eventualmente, l’esprima. Appare maggiormente comprensibile, semmai, l’impostazione per cui, fermo restando che le *funeral homes*-depositi di osservazione siano strutture proprie dei comuni e allocate, di norma, nell’ambito dei cimiteri, anche soggetti diversi dai comuni possano legittimamente impiantare ed esercitare strutture che assolvono alle medesime finalità, in condizioni di parità di condizioni. Tra l’altro, questa parità di condizioni porta anche a richiamare il fatto che l’utilizzo dei depositi di osservazione di cui al capo III del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non comporta, di per sé, che sia gratuito o, in altri termini, che le spese per il loro funzionamento debbano essere a carico del bilancio comunale⁽¹³⁾, non sussistendo alcuna disposizione che preveda tale onere a carico del bilancio comunale, ma unicamente disposizioni che impongono ai comuni l’obbligo⁽¹⁴⁾ di disporre di queste strutture.

⁽¹²⁾ Anche se vi è stato chi, in sede giurisdizionale, abbia sostenuto che un’amministrazione pubblica non possa legittimamente esercitare attività che presentino remuneratività, la tesi è stata rigettata, come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7950/06 del 7 novembre-27 dicembre 2006, che non è proprio da considerarsi lontana nel tempo.

⁽¹³⁾ Fatti salvi, ovviamente, i casi di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa o di disinteresse da parte dei familiari tenutivi, per i quali trova applicazione la L. 8 novembre 2000, n. 328 o, per l’ultima fattispecie, anche agli articoli da 2028 a 2032 c.c.; casi nei quali non dovrebbe né potrebbe escludersi la possibilità di fruizione di *funeral homes*, se esistenti nel territorio, gestite da soggetti non obbligativi, situazione che porrebbe unicamente la questione delle modalità tempi (e certezze) del pagamento del corrispettivo per il loro utilizzo.

⁽¹⁴⁾ L’obbligo giuridico non è necessariamente sempre correlato all’onere, anzi.

Più seria, quanto realistica, è la constatazione delle modalità con cui i servizi e le prestazioni attualmente erogate (e, in questo caso, ci si riferisce, anche, ai servizi mortuari degli ospedali, strutture sanitarie, strutture socio-assistenziali ecc.) sono, di fatto, assicurati, dove non può che condividersi un giudizio (ma è una constatazione) fortemente negativo sotto il profilo della qualità, specie in relazione alle esigenze dei familiari in lutto.

Oltretutto, e va detto senza avere in proposito remore, come le stesse strutture comunali, in via principale allocate nell’ambito dei cimiteri, a volte manchino o, quando anche siano presenti, non sono sempre tenute in condizioni (minimali) di decenza⁽¹⁵⁾, ma ciò suggerisce di dover far sì che si esca da queste situazioni per raggiungere *standards* di prestazioni e di servizi coerenti con la funzione stessa dei depositi di osservazione (*funeral homes*), ricorrendo a tutti gli strumenti che possano consentire di raggiungere, e possibilmente nel breve, *standards* adeguati e, possibilmente, non adeguati “sul minimo”, ma su un livello di qualità atteso dalle famiglie in lutto, tendenzialmente alto.

Il percorso può, certo, non essere agevole, ma è una direzione che deve necessariamente essere intrapresa, trattandosi di un’esigenza di servizio, di prestazioni che deve essere assicurata ai dolenti. Al di là delle affermazioni rispetto ad obiettivi di qualità del servizio, che comunque devono rimanere obiettivi da raggiungere, si deve concludere come le *funeral homes* non siano strutture “d’importazione”, quanto istituti esistenti (a partire, quanto meno, dalla prima normazione post-Unitaria) rispetto a cui sono già definiti sia i soggetti che ne hanno l’obbligo, sia le caratteristiche, sia l’allocazione sul territorio. Semmai, la questione attuale riguarda se, ed a quali condizioni, tali strutture possano essere attivate e fatte funzionare anche da parte di soggetti che non ve ne abbiano l’obbligo, aspetto rispetto a cui la risposta non può che essere positiva, laddove si superi l’equivoco per cui l’obbligo normativo determini anche l’onerosità a carico del soggetto obbligato, rimanendo, a questo punto, solo, di dover definire, se le prestazioni e i servizi in esse erogati attengano o meno all’esercizio di prestazioni proprie delle professioni sanitarie o delle strutture sanitarie⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Va ricordato come nella normazione, citata, del 1891 e del 1892 non a caso si facesse riferimento non solo alle esigenze igieniche, ma, altresì, a quelle umanitarie, cioè alla necessaria valorizzazione delle pratiche di lutto.

⁽¹⁶⁾ Aspetto questo che non sembra essere stato tenuto sufficientemente presente dalla legislazione regionale sin qui intervenuta.